



STATUTO

Art.1 - Definizione del comitato

Il comitato di quartiere di Levata (nel seguito: il comitato) è l'insieme degli organi di rappresentanza dei quali si dotano i cittadini di Levata per propria autonoma iniziativa.

Il comitato intende rappresentare le istanze di tutti i cittadini residenti, indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o dal loro credo religioso, purché tali istanze non comportino, direttamente od indirettamente, discriminazioni razziali, etniche, culturali o forme di violenza.

Il comitato potrà avere funzioni politiche, ma non partitiche.

Art.2 - Sede del comitato

La sede del comitato viene fissata presso la locale Sala Civica, in via Levata 39, 46010 Levata (MN). Nello stesso luogo sono fissate la sede legale ed il domicilio fiscale.

Art.3 - Definizione territoriale del quartiere

Il territorio del quartiere è costituito dalla frazione Levata della città di Curtatone.

Art.4 - Scopi e compiti del comitato

Il comitato promuove la partecipazione diretta di tutti i cittadini alle varie problematiche che coinvolgono la gestione del quartiere: viabilità, trasporti, scuola, verde pubblico, urbanizzazione del territorio, sicurezza, moralità pubblica, smaltimento rifiuti, impianti sportivi, tempo libero, cultura, assistenza, volontariato (elenco non limitativo). Tale scopo viene raggiunto con ogni azione utile, ad esempio:

- a) Ricepire e rilevare i problemi di interesse comune a tutta la collettività.
- b) Elaborare possibili soluzioni da proporre agli enti pubblici competenti, in primo luogo l'amministrazione comunale.
- c) Partecipare attivamente e collaborare con gli enti preposti sino alla soluzione positiva delle problematiche affrontate.
- d) Promuovere e mantenere il collegamento con gli altri comitati, per il perseguimento di interessi comuni.
- e) Promuovere la crescita del quartiere con uno sviluppo armonico sociale, culturale e morale.
- f) Promuovere l'intesa ad ogni fine utile con altre realtà associative presenti nella frazione (Polisportiva, Gruppo Siamo Insieme, gruppi parrocchiali, ecc.)
- g) Promuovere ed organizzare incontri e/o manifestazioni culturali, sociali, sportive.

In vigore dal 09/06/2016
Comitato di quartiere di Levata



h) Costituirsi parte civile in processi contro reati che abbiano leso uno o più degli scopi del comitato all'interno del territorio definito all'art.3.
Il comitato opera senza scopo di lucro.

Art.5 – Organi del comitato

Sono organi del comitato: l'assemblea dei cittadini, il consiglio di quartiere (nel seguito: il consiglio), la presidenza ed il presidente.

Art.6 – Il consiglio

Il consiglio realizza tutte le azioni necessarie a raggiungere gli scopi del comitato, come esemplificate all' art.4, chiamando a collaborare, ove utile, qualsiasi cittadino disponibile ad accettare i compiti proposti.

Il consiglio é composto da nove consiglieri effettivi eletti dai cittadini del quartiere e da un numero non predeterminato di consiglieri esterni.

Nella seduta di insediamento i consiglieri eletti provvedono ad eleggere i componenti della presidenza ed a nominare, su proposta delle relative associazioni, i consiglieri esterni, che rappresentano nel consiglio tutte le ONLUS, le sezioni locali di ONLUS, ed altri gruppi spontanei a scopo sociale, che ne facciano richiesta, ed il cui ambito territoriale prevalente di intervento sia la frazione.

Il consiglio può anche nominare fino ad un massimo di tre consiglieri esterni onorari, scelti per il carattere eccezionale del contributo dagli stessi fornito alle attività del comitato. La nomina dei consiglieri onorari richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri effettivi in carica. I consiglieri onorari decadono dall'incarico quando si indicano nuove elezioni del consiglio, ed il nuovo consiglio potrà, se così decide, rinnovarne la nomina.

Art.7 – Componenti e compiti della presidenza

La presidenza del comitato di quartiere è così composta: presidente, vice presidente, vice presidente vicario, segretario e tesoriere.

Il presidente rappresenta il comitato nei confronti di ogni controparte dello stesso, e ne è pertanto anche il rappresentante legale.

Inoltre egli dirige i lavori delle riunioni del consiglio e i lavori delle assemblee. In tale veste può modificare l' ordine di trattazione dei punti all' ordine del giorno e sottoporre a votazione anche punti non originariamente inclusi, dopo aver sentito il parere dei presenti.

Il vice presidente ed il vice presidente vicario, nell' ordine, assumono le funzioni del presidente in caso di impedimento o assenza.

Il segretario assiste il presidente nelle funzioni di direzione dei lavori del consiglio e dell' assemblea e redige i relativi verbali. Inoltre assiste il tesoriere nella gestione del fondo monetario.

Il tesoriere tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.



Art.8 – L'assemblea

L' assemblea è composta da tutti i cittadini aventi titolo per votare nelle elezioni del consiglio. Ad essa partecipano tutti i residenti che desiderano dibattere e votare sui compiti del comitato e le conseguenti azioni attuative. All' assemblea possono assistere anche cittadini non residenti o comunque non aventi diritto di voto. Tuttavia il presidente dell' assemblea potrà limitare la partecipazione di tali altri cittadini, qualora motivi di ordine pratico o di ordine pubblico lo richiedano.

Art.9– Convocazione dell' assemblea

L' assemblea viene convocata di norma almeno 4 volte l'anno. La convocazione è ad iniziativa del presidente, o di 2 componenti della presidenza, o di 4 consiglieri, ovvero ad iniziativa di almeno 20 cittadini. La richiesta di convocazione va indirizzata al presidente e deve essere corredata degli argomenti da trattare, che il presidente può integrare.

L' assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso pubblico diffuso con i mezzi più opportuni per assicurarne la più ampia conoscenza.

L' avviso di cui sopra comprende l'elenco degli argomenti posti all' ordine del giorno.

Non può essere dichiarata non valida un' assemblea che, a giudizio di uno o più partecipanti, non sia stata sufficientemente pubblicizzata. Tuttavia il presidente è tenuto a giustificare i metodi di pubblicità adottati e ad accogliere proposte tendenti a migliorare la diffusione delle convocazioni, sempre che vincoli di ordine economico o pratico non siano motivatamente di impedimento.

Art.10 – Convocazione del consiglio

Il consiglio viene convocato, di regola mensilmente, dal presidente, anche su richiesta di un componente della presidenza o di tre consiglieri.

La convocazione viene portata a conoscenza di tutti i consiglieri, effettivi ed esterni, con qualsiasi mezzo utile e con adeguato preavviso. La convocazione contiene l'elenco dei punti all'ordine del giorno, stabilito dal presidente tenuto conto di tutte le indicazioni utili fornite da uno o più consiglieri.

Qualora la data della riunione sia stata fissata in una riunione precedente e consegnata nel relativo verbale, non è necessaria una nuova convocazione: in questo caso il presidente comunica ai consiglieri che gliene fanno richiesta l'ordine del giorno previsto in quel momento, e legge l'ordine del giorno definitivo in apertura di riunione.

Art.11 – Riunioni del consiglio

Ciascun punto dell'ordine del giorno può fare oggetto di una o più mozioni, ciascuna delle quali può essere presentata e sostenuta anche da un solo



consigliere. Il presidente pone in votazione le mozioni corrispondenti a ciascun punto dell'ordine del giorno nell'ordine di presentazione.

Se vengono presentate mozioni non rientranti in uno dei punti dell'ordine del giorno, il presidente le ammetterà alla votazione solo se giustificate da motivi di urgenza o se sostenute da almeno tre consiglieri, rinviandole nel caso contrario alla riunione successiva.

Il presidente deve invece porre immediatamente in votazione, se richiesto da chi l'ha presentata, una eventuale mozione di revoca come prevista all'art.12.

Per la validità delle votazioni è richiesta la presenza della maggioranza del numero di consiglieri effettivi in carica. Tuttavia, passata un'ora dall'apertura dei lavori dichiarata dal presidente, è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri effettivi in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente disposto in casi particolari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i consiglieri esterni ed anche altri cittadini su invito di uno o più consiglieri.

Di ogni seduta è compilato un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene reso pubblico tempestivamente dopo la riunione con ogni utile mezzo di diffusione.

Art.12 – Revoca, decadenza e sostituzione del presidente e dei consiglieri

Il presidente può essere revocato con una votazione del consiglio. La mozione di revoca può assumere esclusivamente la forma della elezione di un nuovo presidente ed avviene con le modalità previste all'art.13. Non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno della mozione di revoca.

Il presidente che, per qualsiasi motivo, anche involontario, non adempia al proprio mandato per un periodo superiore a 6 mesi, è dichiarato decaduto d'ufficio nella prima riunione utile del consiglio, nella quale si procede immediatamente alla elezione di un nuovo presidente con le modalità previste all'art.18.

In caso di revoca o di decadenza del presidente, decadono immediatamente dall'incarico anche i componenti della presidenza.

Un consigliere che, per qualsiasi motivo, anche involontario, non sia presente a più di 6 riunioni consecutive del consiglio stesso, può essere dichiarato decaduto su mozione presentata dal presidente o da almeno 3 consiglieri. La mozione viene discussa e votata nel corso della riunione del consiglio successiva a quella in cui è stata presentata.

Si ritiene immediatamente decaduto d'ufficio il consigliere cui vengano a mancare i requisiti per essere eletto previsti all' art.16.



Le dimissioni dall'incarico di presidente o di componente della presidenza e le dimissioni da consigliere sono oggetto di una discussione nella prima riunione utile del consiglio prima di essere eventualmente rese esecutive.

In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più dei componenti il consiglio, si può procedere a sostituzione con i successivi nell'elenco dei votati dell'ultima elezione, provvedendo, se del caso, a nominare i componenti mancanti della presidenza con le modalità previste all' art.18.

Qualora non vi siano più nomi disponibili nell'elenco dei votati, il consiglio può nominare per cooptazione persone esterne al consiglio, che si siano già distinte per l'interesse e la collaborazione portate in precedenza alle attività del comitato. La nomina per cooptazione deve avvenire a scrutinio segreto e con un numero di voti espressi almeno pari alla maggioranza del numero di consiglieri eleggibili previsto all'art.6. I candidati per questa elezione possono essere proposti da uno o più consiglieri. Qualora vi siano più candidati del numero di consiglieri da eleggere, spetta al presidente il compito di indicare l'ordine con il quale porre in votazione l'elezione di ciascun candidato.

I consiglieri eletti per cooptazione assumono poteri e funzioni in tutto uguali a quelle dei consiglieri eletti come all'art.16.

Se non è possibile completare la sostituzione come sopra ed il consiglio viene a trovarsi con meno della maggioranza del numero di componenti eleggibili previsto all' art.6, il consiglio si scioglie e si indicano nuove elezioni.

Art.13 – Votazioni dell' assemblea

L' assemblea è riunita in sede consultiva qualora ad essa partecipi un numero di cittadini con diritto di voto inferiore o uguale alla metà del numero di voti validi espressi nell' ultima votazione di elezione del consiglio.

L' assemblea in sede consultiva può votare su qualunque mozione validamente proposta od accettata dal presidente, ma il risultato della votazione non obbliga il consiglio a darvi seguito.

L' assemblea è riunita in sede deliberante qualora ad essa partecipi un numero di cittadini con diritto di voto superiore alla metà del numero di voti validi espressi nell' ultima votazione di elezione del consiglio.

L' assemblea in sede deliberante può votare su qualunque mozione validamente proposta od accettata dal presidente, ed il risultato della votazione obbliga il consiglio a darvi seguito.

Il quorum di cui sopra deve essere verificato al momento del voto. I consiglieri presenti partecipano al voto dell' assemblea.

L' assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto.

Le mozioni sulle quali l' assemblea può essere chiamata dal presidente a deliberare sono normalmente quelle comprese nell' ordine del giorno, salvo casi di particolare urgenza.



Di ogni seduta dell' assemblea è compilato un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene reso pubblico tempestivamente dopo la riunione con ogni utile mezzo di diffusione.

Art.14 – Altri poteri dell' assemblea

L' assemblea in sede deliberante può votare la decadenza di uno o più dei componenti il consiglio, compreso il presidente, senza necessità di motivazione.

Se la mozione di decadenza era stata inserita nell' ordine del giorno, la votazione è a maggioranza semplice. In caso contrario è necessaria l' approvazione di almeno i due terzi dei partecipanti con diritto di voto.

Art.15 - Fondo monetario

Il comitato può ricevere fondi da privati cittadini, da enti o da amministrazioni. Può inoltre impegnare attività, rientranti nei propri scopi istituzionali, aventi anche lo scopo di raccogliere i fondi necessari al proprio funzionamento.

Nessun contributo può essere richiesto a titolo di quota o contributo associativo a chiunque intenda partecipare alle attività del comitato.

Nessun compenso, neppure sotto forma di gettone di presenza o di rimborso spese forfettario, può essere riconosciuto ai consiglieri o a collaboratori volontari esterni. Possono essere invece rimborsate spese sostenute a qualsiasi titolo per conto del comitato, ma solo se preventivamente concordate con il tesoriere e solo su presentazione di tutti i documenti giustificativi.

Delle entrate e delle uscite viene mantenuta precisa contabilità, che è resa disponibile, in qualsiasi momento, a tutti i consiglieri.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario annuale viene approvato dal consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno, e viene comunicato dal tesoriere nella prima assemblea successiva. Tale rendiconto comprende anche una relazione illustrativa sull'andamento della gestione, delle entrate e delle spese relative a ciascuna manifestazione organizzata.

Il rendiconto non può prevedere sotto alcuna forma, diretta o indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo quanto disposto dalla legge.

Art.16 – Elezioni del consiglio

Tutti i componenti del consiglio decadono dal proprio mandato con l'insediamento del nuovo consiglio appena eletto.

Le elezioni del nuovo consiglio vengono indette dal consiglio uscente in data compresa fra 2 anni e 10 mesi e 3 anni e 1 mese dall'insediamento del consiglio uscente.



Con l' indizione delle elezioni vengono nominati i componenti del seggio elettorale. Essi sono nel numero di almeno 3 e sono esterni al consiglio. I componenti del seggio eleggono al loro interno il presidente del seggio.

Sono eleggibili a consiglieri tutti i cittadini aventi diritto di voto nelle elezioni del consiglio. Coloro che intendono candidarsi si iscrivono presso i componenti del seggio.

Non sono eleggibili come consiglieri: i parlamentari, gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali, comunque riconosciuti; i componenti designati dall' amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Art.17 – Modalità per le elezioni del consiglio

Alle votazioni può assistere chiunque vi abbia interesse.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini, residenti nella frazione di Levata, che, alla data delle votazioni, abbiano compiuto il 18° anno di età.

L' elenco dei candidati è riportato sulla scheda elettorale. Al primo posto viene posto un candidato estratto a sorte dai componenti del seggio, gli altri seguono in ordine alfabetico circolare.

Ogni votante esprime la preferenza per tre candidati. Non saranno ritenute valide le schede su cui fossero indicati meno o più di tre nominativi.

Non è ammessa nessuna delega al voto.

Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a completamento dei posti di consigliere. Se il numero di candidati votati è inferiore a quello previsto all' art.6, ma superiore alla metà dello stesso, il consiglio è validamente eletto.

I componenti del seggio elettorale redigono verbale riportante tutti i risultati della votazione.

Art.18 – Elezione del presidente e della presidenza

Il presidente del comitato di quartiere viene eletto dal consiglio fra i propri componenti nella riunione di insediamento dopo le elezioni del consiglio. L' elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei votanti. Devono essere presenti e votanti almeno due terzi dei consiglieri in carica ed almeno la maggioranza del numero di consiglieri eleggibili, fissato all' art.6. A difetto la riunione prosegue ad oltranza, in orari stabiliti dalla maggioranza dei presenti, fino a che non sia presente il numero minimo di consiglieri.

L'elezione degli altri componenti della presidenza segue l'elezione del presidente con le stesse modalità.



Il consiglio si insedia ed assume i poteri che gli sono conferiti da questo statuto a conclusione delle nomine della presidenza.

Il presidente non può essere eletto per più di 2 mandati elettorali consecutivi. Non si tiene conto in quanto precede di mandati che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una durata inferiore alla metà della durata di un mandato.

Art.19 – Revisione del presente statuto

Il presente statuto può essere aggiornato e modificato, in qualsiasi momento, con l'osservanza della seguente procedura:

1. la proposta di modifica deve essere presentata al presidente da un numero di proponenti pari a quello richiesto per le convocazioni dell'assemblea all' art.9
2. il presidente pone all'ordine del giorno della successiva riunione del consiglio la proposta di modifica, inviando a tutti i consiglieri bozza dello statuto nella forma modificata come proposto
3. il consiglio discute la proposta e al termine il presidente pone in votazione la proposta; tuttavia, se richiesto anche da un solo consigliere con diritto di voto, la votazione viene rinviata alla successiva riunione del consiglio
4. il consiglio approva la modifica con la maggioranza del numero di consiglieri effettivi in carica, e, se approvata, la modifica è immediatamente esecutiva; in caso contrario non si dà seguito ai passi successivi
5. il presidente pone all' ordine del giorno della successiva assemblea la modifica approvata dal consiglio
6. se l' assemblea è riunita in sede deliberante, la modifica viene sottoposta a votazione, e, se il risultato è contrario alla posizione del consiglio o del presidente, spetta al presidente proporre, nella successiva riunione del consiglio, le misure necessarie per mettere in pratica la delibera dell' assemblea, riprendendo la procedura dal punto 2.

Art.20 – Durata e scioglimento

Il comitato ha durata illimitata.

Lo scioglimento del comitato può essere deciso dal consiglio, con una mozione votata con le regole previste per l'elezione del presidente (art.18), ovvero da una votazione a maggioranza semplice dell' assemblea riunita in sede deliberante.

In caso di scioglimento i beni di qualunque natura di proprietà del comitato saranno devoluti ad altra organizzazione o associazione locale avente scopi simili a quelli del comitato (art.4), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Art.21 – Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme vigenti in materia.